

AMAIE Energia e Servizi S.r.l. (“AES”)

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO E DI STAFF LEASING

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CIG: 9678974E02

Articolo 1) Oggetto dell’appalto, importo, durata ed eventuale limitazione dell’entità della somministrazione

Il fabbisogno stimato di personale in somministrazione o stabilizzazione o in staff leasing è pari a n. 54 dipendenti a tempo pieno o parziale nell’anno successivo alla decorrenza (sottoscrizione) del contratto di somministrazione.

La quantità di personale sopra indicata è meramente orientativa, potendo variare in più o in meno in relazione al mutevole fabbisogno di AES.

L’Appaltatore non potrà, pertanto, sollevare eccezioni relativamente alla quantità di personale in somministrazione o in staff leasing richiesto da AES, e garantirà la prestazione per quantitativi minori e / o maggiori (di tempo in tempo) a quelli sopra solo orientativamente indicati.

AES, a far data dalla decorrenza di cui sopra, si riserva di richiedere all’Appaltatore le unità di personale necessarie, indicando se esse (e quante) siano in somministrazione lavoro o staff leasing.

L’importo totale a base di gara dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice è pari a **€ 2.412.800,00 (Euro duemilioni quattrocentododicimilaottocento/00)** IVA di legge esclusa; tale importo varierà per il contratto sulla base del ribasso offerto dall’aggiudicatario sul **prezzo a base di gara**, ovvero il **valore del moltiplicatore pari a € 1,04 (Euro Uno/04)**.

Nel caso in cui, prima del termine dell’anno decorrente dalla sottoscrizione del contratto, il valore del presente contratto sia stato totalmente utilizzato, l’affidamento si intenderà terminato al momento del raggiungimento di detto pieno utilizzo.

Nel caso in cui, al termine dell’anno di cui sopra, l’utilizzo del contratto stesso sia inferiore al valore stimato di cui sopra, l’affidamento potrà proseguire sino al raggiungimento dell’80% di detto valore stimato totale.

IMPORTANTE: AMAIE Energia e Servizi S.r.l. si riserva esplicitamente, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, di limitare la somministrazione di personale all’entità già richiesta all’epoca del verificarsi di tali esigenze, riconoscendo all’appaltatore, a titolo di clausola penale ai sensi dell’art. 1382, comma 1, del Codice civile, la quota di aggio pari alla differenza tra l’80% dell’aggio contrattuale e la quota di aggio già corrisposta. Tale quota deve intendersi interamente soddisfattiva delle spettanze dell’appaltatore come sopra determinate, con esplicita esclusione di riconoscimento di responsabilità, a qualsivoglia titolo, in capo ad AMAIE Energia e Servizi S.r.l.

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002699/2023 del 24/02/2023
Firmatario: ANDREA GORLERO

e conseguente esplicita esclusione del diritto dell'appaltatore medesimo ad ulteriori poste risarcitorie.

Il personale già somministrato resterà comunque in servizio fino alla conclusione dell'anno su citato.

La fee di uscita per i rapporti in staff leasing è pari a 0 (zero).

Articolo 2) Requisiti del personale in somministrazione lavoro o staff leasing

I requisiti del personale in somministrazione lavoro o staff leasing (in sede di gara, i concorrenti non dovranno produrre alcun curriculum vitae di candidati) sono obbligatoriamente i seguenti:

- * Adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
- * Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiato ed i cittadini di paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria. Per tutti è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed il possesso di tutti gli altri requisiti prescritti;
- * Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e / o provenienza
- * Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- * Non essere stato destituito, dispensato, non essere decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- * Assenza di altre incompatibilità previste dalla legge
- * Idoneità fisica all'impiego (si precisa che i relativi accertamenti medici saranno realizzati direttamente a cura di AES);
- * Regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e di servizio militare, ove previsti per legge;

Articolo 3) Trattamento retributivo dei lavoratori somministrati o in staff leasing

L'Appaltatore dovrà corrispondere ai lavoratori somministrati o in staff leasing il trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, come da Allegato C al Disciplinare di gara.

Articolo 4) Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore (nonché dal Lavoratore) con la massima cura, in conformità a quanto previsto dagli atti della presente gara ed in particolare di quanto segue:

- il prestatore di lavoro somministrato, stabilizzato o in staff leasing dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite da AES ed è tenuto all'osservanza ed al rispetto di tutte le norme di legge, di CCNL e di sicurezza;
- l'Appaltatore è obbligato ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali;
- l'Appaltatore dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore nonché trasmettere, entro 30 giorni dalla decorrenza del rapporto di lavoro, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- copia del contratto tra l'Appaltatore ed ogni lavoratore dovrà essere trasmessa ad AES;
- il lavoratore dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Appaltatore con riferimento al corso per i rischi generici, mentre sarà a carico di AES l'istruzione e la formazione in materia di rischi specifici di AES.

Articolo 5) Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore si impegna a quanto segue:

- comunicare il nominativo del proprio referente unico nei rapporti con AES all'atto della stipula del contratto.
- fornire, in numero pari alla richiesta di AES (che sarà inoltrata via PEC) ed entro tre giorni lavorativi da quest'ultima, i nominativi dei lavoratori che saranno sottoposti agli accertamenti medici da parte di AES;
- mettere a disposizione i lavoratori richiesti come sopra da AES, a fronte dei positivi accertamenti medici, nel termine di due giorni lavorativi dalla richiesta di AES (che sarà inoltrata via PEC);
- comunicare nel più breve tempo possibile ad AES la propria impossibilità di reperire entro i termini di cui sopra i lavoratori richiesti, specificando le motivazioni;
- provvedere alla sostituzione del lavoratore, nel termine di tre giorni lavorativi, dalla richiesta di AES (a mezzo PEC) di sostituzione, nel caso di mancato superamento del periodo di prova;
- pagare direttamente, al lavoratore somministrato o in staff leasing, quanto dovuto;
- versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti.

Articolo 6) Ulteriori disposizioni sull'esecuzione del servizio

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante per il servizio di somministrazione, stabilizzazione o staff leasing effettivamente prestato, sino al momento dell'interruzione del rapporto.

Nel caso di interruzione della prestazione a fronte di negativa valutazione di AES circa le performance del lavoratore, o per causa imputabile al lavoratore o all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà provvedere ad indicare un nuovo lavoratore entro il termine di tre giorni lavorativi, ai fini di quanto sopra sub 5).

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati o in staff leasing sarà esercitata dall'Appaltatore; AES provvederà tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'Appaltatore, che provvederà a contestarle al lavoratore.

Le risultanze di controlli e di verifiche negative di AES rispetto all'Appaltatore non liberano quest'ultimo dagli obblighi e dalle responsabilità scaturenti dagli atti di gara, il quale Appaltatore dovrà rimuovere / risolvere i disservizi nel più breve tempo possibile.

Articolo 7) Determinazione del corrispettivo

Il corrispettivo sarà determinato come segue:

- per la somministrazione, AES corrisponderà all'Appaltatore esclusivamente la tariffa oraria in esito all'offerta dell'Appaltatore stesso in sede di gara, moltiplicata per il numero delle ore effettivamente lavorate (eventuali assenze del lavoratore per malattia e infortunio sono conteggiate nel compenso nel rispetto delle norme del CCNL); è altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenze per ferie e/o permessi, poiché comprese, come previsto dal CCNL delle società di fornitura di lavoro temporaneo, nel costo del lavoro. L'agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.

- per lo staff leasing non è prevista alcuna fee di uscita;
- in tutti i casi si applica il moltiplicatore esito dell'offerta in gara aggiudicata;
- l'IVA sarà esclusivamente applicata sulla quota riferita all'attività di intermediazione, espressamente indicata nell'offerta dell'Appaltatore (*moltiplicatore* di somministrazione).

Articolo 8) Fatturazione e pagamento

Per la fatturazione ed il pagamento si osserveranno le seguenti disposizioni:

l'Appaltatore procederà alla fatturazione delle ore effettivamente lavorate.

La fatturazione dovrà essere effettuata su base mensile.

La fattura dovrà essere accompagnata da appositi rapporti dai quali si evidenzino le quantità di ore lavorate per ogni singolo lavoratore ed in totale, nel mese precedente.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto successivamente alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

- Il pagamento delle fatture sarà effettuato nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

- AES, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore, nel caso in cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

- In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la propria attività.

- In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, in assenza di rimozione del problema da parte dell'Appaltatore, l'affidamento si potrà risolvere di diritto, mediante comunicazione da AES all'Appaltatore via PEC.

Articolo 9) Penali

A carico dell'Appaltatore si applicheranno le seguenti penali:

- In caso di ritardo di cui sia responsabile l'Appaltatore rispetto alle tempistiche indicate agli articoli precedenti, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione, AES potrà avvalersi di altro operatore, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi per l'intero periodo di inadempienza, oltre agli eventuali danni subiti da AES.

- Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente da AES a mezzo PEC; l'Appaltatore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso il suddetto termine verrà applicata, se del caso, una penale pari a quanto sopra previsto o, nel caso non si tratti di ritardo, in base ad elementi oggettivi di valutazione.

- Per il pagamento delle penalità e l'eventuale rifusione dei danni subiti, AES potrà rivalersi, sui crediti dell'Appaltatore o, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata da quest'ultimo.

Articolo 10) Risoluzione del contratto

Si darà luogo alla risoluzione del contratto:

- Per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente capitolato AES, dopo aver assegnato mediante PEC un termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., salvo il risarcimento dei danni subiti.

- AES si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di:

- mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei lavoratori;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- cessione anche parziale del contratto, fatta salva l'autorizzazione di AES, o subappalto non previsto e non autorizzato;
- perdita, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;

- revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato o di staff leasing;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte di AES, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge.

La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della PEC con cui AES dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità all'Appaltatore.

È fatto salvo per AES il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

AMAIE Energia e Servizi S.r.l.

Il Presidente del C.d.A./Amministratore Delegato

Avv. Andrea Gorlero

Documento firmato digitalmente

AMAIE ENERGIA E SERVIZI SRL
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002699/2023 del 24/02/2023
Firmatario: ANDREA GORLERO